

Anas SpA Società con Socio Unico Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587

Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461

Tax 00 4430224 - 00 4434300 - 00 4434340 - 00 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it

PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE

2017 - 2019

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Anas International Enterprise S.p.A. nella seduta del 20 gennaio 2017



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

INDICE

A. PREMESSA	7
B. Anas International Enterprise S.p.A	10
1. La Storia	10
2. Identità e Missione	10
ANAS International Enterprise, nata nel giugno 2012, è interamente partecip da ANAS. Nasce dalla volontà di creare una struttura specializzata ed	
efficace che potesse operare in modo ottimale sui mercati esteri	
4. Profilo e Struttura di AIE	
5. La Corporate Governance	
Organi societari Sistema dei controlli e relative attività	
C. ADOZIONE DEL PTPC - IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA - RUOLI DEI SOGGETTI INTERNI .	
1. Adozione del PTPC	23
i. Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	23
ii. I dipendenti della Società e il dovere di collaborazione	26
iii. Organismo di vigilanza (ex D.lgs. n. 231/2001)	
D. IL PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE	
1. Dal PNA al PTPC	28
2. Obiettivi Anticorruzione	28
3. Rapporto fra Modello 231 e PTPC	30
i. Codice Etico	30
ii. Il Modello 231 di AIE	31
iii. Sistema Disciplinare	31
iv. Il PTPC ed il Modello 231: generalità e differenze	
4. I reati secondo il PNA	
5. Processo di gestione del rischio	
a. Analisi del contesto	
a. Alialiði uti tvilitðiv	+0



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

b. Mappatura dei processi	.48
c. Valutazione dei rischi e Referenti	.49
d. Trattamento del rischio	.49
e. Monitoraggio e prevenzione	.51
6. Rotazione del personale	.52
7. Conflitto d'interessi	.53
8. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	.53
i. Misure per il monitoraggio e l'attuazione del Dlgs. n. 39/2013	.57
ii. Specifiche cause di decadenza/ineleggibilità per gli amministratori di AIE S.p.A.	.57
i. Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza	.60
9. Formazione di eventuali commissioni di gara ed altri interventi di processo	.61
10. Policy aziendale in tema di sospensione cautelare del dipendente	.62
11. Whistleblowing – Tutela del dipendente che segnala condotte illecite	.64
E. PROGRAMMA per la TRASPARENZA e L'INTEGRITA'	67
1. Il principio della Trasparenza - adempimenti eseguiti	.67
2. I compiti del Responsabile per la Trasparenza	.68
3. Procedura – Ruoli e responsabilità	.69
4. La sezione "Società Trasparente"	.69
5. II Programma – Obiettivi ed azioni	.69
F. ATTUAZIONE e SVILUPPO del PIANO di PREVENZIONE de	lla
CORRUZIONE	71
G. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	72
H. COMUNICAZIONE INTERNA – ESTERNA	73
. APPROVAZIONE DEL PIANO	74

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché Responsabile per la trasparenza (di seguito "Responsabile") è l'Avv. Sara D'Apollonio nominato con Affidamento incarico del 15/02/2017.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

DEFINIZIONI

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

AIE S.P.A.

CIRCOLARE n. 1/2013 Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri: "Legge n. 190 del 2012 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione."

CIRCOLARE n. 1/2014 Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190" e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società

controllate e partecipate."

CODICE ETICO Codice Etico approvato dal Consiglio di

Amministrazione di AIE S.p.A.

HR Risorse Umane.

DESTINATARI Destinatari del presente Piano sono:

tutto il personale di AIE, gli

amministratori, i collaboratori esterni e

tutti i soggetti aventi rapporti

contrattuali con AIE

DFP Dipartimento Funzione Pubblica presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

LEGGE 190 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante

"Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione"



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

DETERMINAZIONE N.8

Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici

economici"

DETERMINAZIONE N. 12

Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: "Aggiornamento 2015 al

Piano Nazionale Anticorruzione"

MODELLO 231 Modello di organizzazione, gestione e

controllo in AIE ex Dlgs. 8 giugno 2001,

n. 231.

ORGANI SOCIALI Assemblea degli azionisti, Consiglio di

amministrazione e Collegio Sindacale di

AIE S.p.A.

ORGANISMO DI VIGILANZA Organismo di vigilanza nominato ai

sensi del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231.

P.A. CENTRALI Pubbliche amministrazioni centrali ex

art. 1, co. 2, del Digs. 30 marzo 2001, n.

165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche"

PIANO ANTICORRUZIONE – PTPC Piano triennale di prevenzione della

corruzione AIE ai sensi dell'art. 1, c. 5

Legge 190/2012.

PNA (2013) Piano Nazionale Anticorruzione,

predisposto dal Dipartimento della funzione

pubblica e approvato dall'ANAC in

attuazione dell'art. 1, lett. b) della Legge 190 con delibera n. 72 dell'11 settembre

2013.

5



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

DELIBERA N.831/2016

Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016

DELIBERA N.833/2016

Determinazione – Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità

DLGS N. 33/2013

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

DLGS N. 39/2013

"Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

DLGS N. 50/2016

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

DLGS N. 175/2016

"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE

A. PREMESSA

Il presente documento, adottato dal Consiglio di Amministrazione della società il 20 gennaio 2017 si ispira al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, oltre che, per quanto non novellato, si ispira al precedente "Aggiornamento" di cui alla Determinazione ANAC 12/2015.

Il comma 2 bis dell'art. 1 legge 190/2012 evidenzia come "Il Piano nazionale anticorruzione costituisca atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione."

Nel PNA 2016 è precisato che: "Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione."

Ulteriore novità che riguarda in particolare il CdA è posta nella riformulazione dell'art. 1, comma 8, della Legge 190 che prevede che "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31gennaio di ogni anno, e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione."

Con tale prescrizione normativa, ripresa più ampiamente nel PNA 2016 pagg. 16-17, l'Autorità ha inteso responsabilizzare ulteriormente il ruolo del CDA nella tematica della anticorruzione.

AIE su base volontaria - nell'assoluta condivisione e nel pieno impegno al contrasto più rigoroso dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità, nel garantire la massima



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

trasparenza dell'attività della Società - ha nominato il responsabile anticorruzione e proceduto alla redazione di un PTPC ispirandosi, nella sostanza, quanto indicato nel comma 9 dell'art. 1 della Legge 190.

Con la Determinazione n. 12/2015 del 28 ottobre 2015: "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" ANAC aveva inteso precisare alcune questioni relative all'impostazione generale dei Piani anticorruzione ed ai loro obiettivi:

- Continuità con il PNA, approvato con delibera n. 72 dell'ex CIVIT (ora ANAC) del 11 settembre 2013;
- Nozione di corruzione (in senso ampio), allargata alla "maladministration", intesa come abuso della posizione di un soggetto interno deviante dalla cura dell'interesse generale aziendale;
- Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi, dell'azienda nel suo complesso;
- Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione, da applicarsi alla società nel suo complesso;
- Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa, ovvero le misure di prevenzione devono essere implementate in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo;
- Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione, in quanto presenta la società a tutti gli utenti ed a tutti i soggetti che desiderano conoscere l'organizzazione e l'attività della società.

Merita altresì riportare quanto indicato nella citata Determinazione n. 12/2015 relativamente all'ambito soggettivo di applicazione dell'aggiornamento del Piano:

"b) Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici. Le richiamate Linee guida hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono, da un lato, adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un Piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ai fini della completezza dell'analisi organizzativa dei processi/procedimenti e della individuazione delle misure di prevenzione, a tali soggetti si applicano le disposizioni del presente Aggiornamento.

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle richiamate Linee guida. Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni." Il novellato digs



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

33/2013 ha ulteriormente parificato gli obblighi di pubblicazione delle società di diritto privato a quelli delle p.a. ex dlgs 165/2001, in quanto compatibili; inoltre l'ambito oggettivo include tutte le attività delle società.

Il PTPC intende da un lato, affiancare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs. 231/2001 di cui AIE si sta dotando e, dall'altro, esprimere un approccio – secondo le intenzioni del legislatore e dell'Autorità - mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di mala amministrazione.

Le finalità preventive del Piano sono, pertanto, indirizzate alla corruzione intesa in senso ampio, comprensiva di ogni comportamento anche prodromico di una eventuale condotta specifica in senso tecnico-giuridico.

Tutto ciò premesso, il Piano di prevenzione della corruzione di AIE si prefigge lo scopo di perseguire i comportamenti connessi alla corruzione, nell'accezione ampia del PNA, delle Linee Guida/ e Determinazioni ANAC.

A tale scopo, il Piano di prevenzione cercherà di analizzare:

- a. I processi della società a più elevato rischio "corruttivo" con relativa graduazione, dei relativi protocolli, procedure ed altri presidi di controllo interno;
- b. L'individuazione per ciascun processo degli eventi rischio, dei reati associati;
- c. I referenti del RPC con flussi informativi atti a monitorare il sistema:

Il Piano di prevenzione della corruzione è riferito al triennio 2017 – 2019, e viene aggiornato annualmente in funzione dei risultati raggiunti.

Detto Piano ha un valore precettivo e dovrà essere osservato da tutti i dipendenti e collaboratori interni ed esterni di AIE e per tale motivo si invitano tutti i destinatari a prenderne visione anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Società trasparente", come richiesto dall'Autorità.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

B. Anas International Enterprise S.p.A.

1. La Storia

A partire dal 2005 il gruppo ANAS si è affacciato sui mercati internazionali dapprima svolgendo un ruolo istituzionale di supporto a ministeri ed istituzioni omologhe ed in seguito proponendosi come consulente o possibile partner per la pianificazione, progettazione, manutenzione e supervisione di reti stradali ed autostradali. Da questa esigenza nasce, nel giugno 2012, **ANAS International Enterprise**, uno strumento idoneo ad operare in maniera efficace sui mercati esteri.

La nostra storia è in parte quella della nostra capogruppo dalla quale abbiamo ereditato professionalità, esperienze e l'antichissima tradizione italiana nella costruzione e gestione delle strade. Nel 1928 lo Stato Italiano decide, con la Legge 17 maggio 1928, n. 1094 di costituire ANAS, con il compito di assumere la gestione tecnica delle strade più importanti d'Italia.

2. Identità e Missione

ANAS International Enterprise, nata nel giugno 2012, è interamente partecipata da ANAS. Nasce dalla volontà di creare una struttura specializzata ed efficace che potesse operare in modo ottimale sui mercati esteri.

Forte dell'esperienza **ANAS**, **ANAS International Enterprise**, al pari dei più importanti concorrenti internazionali, è in grado di gestire l'intero ciclo vitale di un'infrastruttura stradale.

ANAS International Enterprise, nell'esportare sul mercato internazionale l'importante know-how italiano nel settore delle infrastrutture, offre evoluti servizi integrati di ingegneria a livello internazionale. Opera nel settore delle infrastrutture, anche in partecipazione con soggetti pubblici e privati italiani o esteri, al fine della piena soddisfazione dei Clienti, distinguendosi per serietà e affidabilità, nonché all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia della gestione, associando allo sviluppo delle competenze tecnico-operative quello della cultura manageriale.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Ise	ervizi
	Consulenza per la pianificazione territoriale e l'elaborazione del piano generale dei trasporti
	Consulenza per l'affidamento di appalti pubblici e strutturazione di concessioni anche in Project Financing
	Attività di Project Management Consultant
	Progettazione e Direzione Lavori
	Catasto strade
	Monitoraggio delle pavimentazioni stradali
	Quality Control & Quality Assurance (QA/QC)
U 8	Sistemi di gestione e controllo del traffico

ANAS International Enterprise gestisce tutti i contratti attivi della capogruppo sui mercati esteri, ed in particolare, nelle commesse in Algeria, Libia, Qatar e Colombia.

In Algeria: direzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Est Ovest su un lotto di 400 km nell'est del paese;

In Libia: Project Management della realizzazione di 1750 km di strada dal confine tunisino a quello egiziano.

In Colombia: assistenza alle autorità locali nella strutturazione delle concessioni autostradali nonché nello studio e progettazione esecutiva per la realizzazione della progettazione esecutiva di 13 ponti;

In Qatar: implementazione di un sistema di controllo della qualità delle pavimentazioni stradali.

In sintesi **ANAS International Enterprise** gestisce attualmente 7 commesse in 4 Paesi per un valore complessivo di 300 mil €

ANAS International Enterprise è impegnata nell'espansione in nuovi mercati, come l'Africa subsahariana ed i Balcani, oltre al consolidamento in Maghreb, America Latina e nell'area del Golfo. L'intensa attività commerciale, avvalendosi del



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

supporto delle nostre istituzioni, favorisce il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese di ingegneria italiane.

Quale soggetto pubblico e di grande esperienza, maturata in 80 anni di gestione per conto dello Stato Italiano degli investimenti in nuove infrastrutture e nella gestione dell'intera rete stradale e autostradale, Anas è partner ideale per le amministrazioni pubbliche dei Paesi che stanno implementando importanti piani di infrastrutturazione stradale (peer to peer agreements).

Nello svolgimento di tutte le attività propedeutiche al raggiungimento della propria missione, AIE rispetta i seguenti principi etici fondamentali:

- onestà e imparzialità;
- prevenzione della corruzione e di altri reati;
- prevenzione dei conflitti d'interesse;
- salute e sicurezza:
- promozione e valorizzazione delle risorse umane;
- omogeneità di comportamento della società;
- tutela dell'immagine;
- rispetto della collettività e della tutela ambientale.

Il Codice Etico è uno degli elementi indispensabili del modello organizzativo gestionale e di controllo societario, di cui la società ha deciso di dotarsi a seguito dell'emanazione del Dlgs.n. 231/2001. Tutti i soggetti economici, prima di giungere alla stipula di qualsiasi contratto, hanno l'onere di prendere visione e rispettare i contenuti del Codice Etico. AlE è impegnata nella diffusione dei principi fondanti il proprio operato, ma è anche attiva nel monitoraggio dell'effettiva applicazione di tali regole applicando un sistema sanzionatorio in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dal Codice Etico.

3. Il Modello di Business

I pilastri del modello di business di AIE sono:

- la missione aziendale: progettazione, realizzazione, ammodernamento e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale e conseguente pianificazione ed allocazione delle risorse:
- **la governance**, prerequisito per attuare la missione aziendale e definire una strategia di medio lungo termine;
- la valutazione delle opportunità di mercato e la gestione del rischio a presidio delle attività di business.

Il modello di business è orientato alla creazione di Valore Aggiunto sostenibile, nelle dimensioni dei risultati economici, ambientali e sociali, in sinergia tra loro. Facendo leva



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

sulla valorizzazione e l'interazione di risorse finanziarie, infrastrutturali, umane, intellettuali, relazionali e naturali, AIE gestisce l'innovazione, la progettazione, la costruzione delle reti stradali all'estero, nella componente dei servizi di ingegneria.

Infatti, AIE partecipando a gare pubbliche internazionali, direttamente o attraverso la capo gruppo Anas, opera sui mercati esteri proponendosi ai Ministeri competenti e ai Gestori stradali di Paesi esteri come possibile partner o consulente per la pianificazione, progettazione, direzione lavori, manutenzione e supervisione della rete stradale ed autostradale, anche attraverso la costituzione di soggetti misti di diritto locale.

Attività internazionali

Inizialmente Anas, attraverso l'Unità Iniziative Internazionali e, a partire dalla seconda metà del 2012 con la costituzione di ANAS International Enterprise, ha generato parte dei ricavi di gruppo attraverso la partecipazione a gare estere e nel contempo ha conseguito lo sviluppo di attività nell'ambito del mercato internazionale.

In tale ottica, AIE ha perseguito le occasioni di business che valorizzano le sue peculiari caratteristiche, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati italiani o esteri, proponendosi come uno degli elementi cardine del "Sistema" nel settore dell'ingegneria.

In considerazione delle caratteristiche della società (consolidata esperienza) nonché delle caratteristiche del mercato internazionale d'interesse AIE fornisce assistenza tecnica ed attività di cooperazione ad Enti ed organizzazioni con caratteristiche analoghe a quelle di Anas di altri Paesi, principalmente sui seguenti temi:

- servizi integrati: trattasi di servizi d'ingegneria, economico-finanziari, amministrativi e legali, da acquisire principalmente attraverso la partecipazione a gare internazionali;
- progetti di ricerca: il Gruppo Anas svolge attività di ricerca e sperimentazione a livello internazionale partecipando a programmi finanziati dall'Unione Europea, anche attraverso il coinvolgimento operativo del Centro Sperimentale Stradale Anas di Cesano (Roma) e dei suoi laboratori;
- formazione: la Direzione Risorse Umane e Organizzazione assicura i percorsi formativi, relativi alla gestione dei sistemi stradali e autostradali, a Paesi esteri che siano interessati a questo tipo di formazione "on the job".




Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

4. Profilo e Struttura di AIE

AIE, nei servizi integrati di ingegneria, consulenza e studi, a livello internazionale, nel settore delle infrastrutture di trasporto include:

• La società PMC Mediterraneum S.c.p.A partecipata da ANAS International Enterprise che ne detiene la quota di maggioranza pari al 58,5% del capitale.

La struttura organizzativa di AIE è composta come segue:



L'aggiornamento della organizzazione costituisce un impegno costante per garantire un sempre più efficace presidio dei processi aziendali. In particolare, le linee di cambiamento organizzativo rispondono alla necessità di proseguire con il processo di razionalizzazione e armonizzazione delle strutture della Società al fine di assicurare:

- la semplificazione dei processi aziendali;
- il conferimento di maggiore impulso ai processi core dell'azienda;



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- l'aggiornamento dell'organizzazione rispetto alle sfide che l'azienda deve affrontare nel medio periodo;
- l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni delle aree di responsabilità.

Esse tengono altresì conto:

• delle ulteriori norme in materia di contenimento della spesa (c.d.spending review) che si aggiungono alle misure di efficientamento già adottate a livello aziendale;

5. La Corporate Governance

AIE è dotata di una struttura di governo di tipo tradizionale, articolata in Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Ai predetti organi si affiancano, nell'ambito del sistema di controllo interno, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'Internal Auditing (attraverso la scrittura privata di service tra Anas/Aie), il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs. n. 231/2001 Tutto il sistema normativo e organizzativo interno di AIE è volto al raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei principi di legittimità, trasparenza e tracciabilità.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (composto da tre membri tra cui il Presidente) sono eletti dall'Assemblea degli Azionisti previo concerto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre, le eventuali modifiche statutarie devono essere approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6. Organi societari

a) L'Assemblea dei soci

Art. 10 dello Statuto di AIE

- **10.1** L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione,



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

le ragioni della dilazione.

L'Assemblea dei soci:

- approva il Bilancio;
- nomina gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- determina gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- conferisce l'incarico di revisione legale dei conti;
- provvede in seduta straordinaria alle modifiche statutarie.

b) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto attualmente da tre componenti, eletti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, tra cui il Presidente.

Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile.

Art. 16 dello Statuto Aie: Consiglio di Amministrazione

- **16.1** La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato da 3 componenti, nominati dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e di quanto disposto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- **16.2** Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri il Presidente, quando questo non è stato nominato dall'Assemblea.
- **16.3** Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate di trasferimento e soggiorno sostenute per l'espletamento del loro incarico. L'Assemblea può deliberare, inoltre, un compenso annuale a favore dei consiglieri. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi di amministrazione.
- **16.4** Non possono ricoprire l'incarico di Amministratori coloro che si trovino nelle seguenti



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

condizioni di ineleggibilità o di decadenza. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economica pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma
Tal. 130 06 4446101 | Fax 130 06 4446668

Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c., nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente (o dell'Amministratore Delegato, ove nominato) può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

c) II Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in carico per il triennio 2015-2017, è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente di AIE S.p.A. Ing. Stefano Granati, relativamente ai compensi ex art. 2389 c. 1 cc, in ottemperanza alla legge sulla spending review del 7 agosto 2012 n. 135, è stato disposto l'obbligo del riversamento degli emolumenti pari a euro 6.000 Euro.

Art. 17 dello Statuto AIE: il Presidente

- **17.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.
- 17.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.
- **17.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.20 del presente Statuto e tiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;
- b) esercita i poteri spettanti per legge,
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;
- f) sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società.

Il Presidente provvede altresì, ai sensi dell'art. 2381 comma 5 c.c. e dell'art. 16.3 lett. d) del vigente Statuto, agli obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riferendo periodicamente sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

d) II Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, nelle persone del dott. Luca Aurelio Guarna (Presidente), della dott.ssa Giulia De Martino e del Prof. Riccardo Tiscini (Sindaci Effettivi), più due supplenti nelle persone del dott. Paolo Caron e della Dott.ssa Maria Francesca Talamonti ed hanno il compito di esercitare le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La composizione del Collegio Sindacale garantisce l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile. Le principali funzioni di vigilanza e di controllo di competenza del Collegio Sindacale sono:

- vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto Sociale;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il compenso annuo spettante ai Sindaci è stato stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 2 luglio 2015 per un importo pari a €. 6.000 per ciascuno dei due Sindaci effettivi e ad €. 9.000 per il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 21 dello Statuto AIE: il Collegio Sindacale

- **21.1** Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale è regolata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.
- **21.2** I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.

- **21.3** Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi di controllo.
- **21.4** Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in audio o audiovideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Art. 22 Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, c.c..

7. Sistema dei controlli e relative attività

a) Il Sistema delle Procure

AIE, al fine di assicurare l'efficienza operativa e la responsabilizzazione dei propri dipendenti, nonché la necessaria trasparenza con i terzi, si è dotata di un sistema di procure e sub procure. In particolare, **Art. 19** dello Statuto AIE in merito ai <u>Poteri del Consiglio e al potere di Deleghe così statuisce:</u>

- 19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
- **19.2** Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci sulle materie delegabili, può attribuire deleghe operative al Presidente, determinandone il contenuto, nel rispetto della legge vigente in materia.
- Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al precedente periodo, delega le proprie competenze ove nominato all'Amministratore Delegato ad eccezione:
- a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.;
- b) approvazione del business plan, del piano strategico, del budget annuale e dei programmi operativi pluriennali;
- c) stipula di accordi e convenzioni con le istituzioni pubbliche italiane e straniere di rilevanza strategica ad eccezione dei contratti attivi per commesse;



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

b) L'Unità Internal Auditing

L'Internal Auditing (IA) svolge il proprio ruolo a supporto della governance aziendale verificando - sulla base di una **scrittura privata Anas/Aie**- con audit, verifiche e monitoraggi il Sistema di Controllo Interno e rilevando i fattori di disallineamento attraverso valutazioni indipendenti.

L'IA - in linea con le previsioni normative (Legge n. 69/09) - riferisce all'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione), cui sottopone il Piano di Audit ed i suoi successivi eventuali aggiornamenti, nonché flussi informativi periodici in merito alle risultanze delle attività di competenza.

In linea generale gli audit fanno emergere aree di miglioramento a fronte delle quali vengono raccomandate specifiche azioni correttive volte all'ulteriore rafforzamento dei presidi del Sistema di Controllo Interno.

c) L'Organismo di Vigilanza

Il Dlgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, nonché delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da specifici reati (c.d. "reati presupposto"), posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

AIE si sta dotando di un Modello di Organizzazione, Gestionale e Controllo che costituisce un complesso di regole, strumenti e condotte ragionevolmente idoneo a prevenire eventuali condotte penalmente rilevanti poste in essere da soggetti "apicali" o sottoposti alla loro direzione/vigilanza. Tale Modello si compone di una Parte Generale e di distinte Parti Speciali concernenti diverse tipologie di reato previste dal Decreto, aggiornate rispetto alle modifiche introdotte con la legge 190/2012.

L'Organismo di Vigilanza di AIE (di seguito "OdV") ha il compito di vigilare sull'efficace attuazione, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello per la prevenzione dei reati adottato in ossequio alle previsioni del predetto Decreto, nonché sull'osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico.

AIE - al fine di rendere più efficace l'azione dell'OdV – provvederà a nominare, "Referenti 231", dirigenti apicali appositamente individuati per agevolare i flussi informativi verso l'OdV e segnalare eventuali violazioni del Modello ovvero situazioni di esposizione a "rischio-reati".



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Infine, in merito alle attività di vigilanza sull'attuazione e rispetto del Modello, su richiesta dell'OdV, l'Internal Auditing potrà eseguire i monitoraggi 231 con riferimento ai principi di controllo che il Modello dovrà contenere: a) esistenza di procedure formalizzate; b) segregazione dei compiti; c) sistema delle deleghe e procure; d) tracciabilità e verificabilità ex post degli atti. Ad esito dei monitoraggi l'IA indica all'OdV le azioni correttive necessarie per il rafforzamento del sistema dei controlli a presidio dei "rischi-reato" ex Dlgs.n. 231/01.

L'OdV è così composto: Presidente dott.ssa Savini, dott. Zavadini, dott. Collalti.

d) Il Dirigente Preposto

In base all'indirizzo definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di applicare la disciplina della L.262/05 (rivolta alle società quotate) alle proprie controllate, al fine di rafforzare nel proprio ambito il sistema dei controlli sull'informativa economico-finanziaria e di implementare modelli di Governance sempre più evoluti, AIE, ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (il DP), attribuendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per svolgere l'incarico conferito, secondo quanto disposto nella scrittura privata di service Anas/Aie.

La carica di DP è ricoperta dal Responsabile Amministrazione di Anas, il quale si avvale di una propria Struttura interna dedicata. Infatti, per quanto attiene alle società del Gruppo, per una più puntuale applicazione della norma, Anas ha ritenuto opportuno prevedere l'istituzione della figura del Dirigente Preposto anche all'interno delle controllate rientranti nel perimetro di consolidamento, le quali provvedono ad un'autonoma gestione del modello di *compliance* alla L.262/05, secondo gli indirizzi della controllante. Ai fini del Bilancio Consolidato di fine esercizio, il DP rilascia la propria attestazione ad AIE, oltre a fornire l'attestazione sui propri Bilanci d'esercizio e l'ulteriore informativa utile.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

C. ADOZIONE DEL PTPC - IL RESPONSABILE PREVENZIONE della CORRUZIONE e TRASPARENZA - RUOLI DEI SOGGETTI INTERNI

1. Adozione del PTPC

La Delibera ANAC n. 831/2016, nel recepire i profondi cambiamenti alla normativa apportati dal D.Lgs. n. 97/2016, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC, in quanto "il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo" (cfr p.15). Inoltre, nel precisare e modificare le indicazioni fornite nel PNA 2013 e nella Determinazione ANAC n. 12/2015, ha individuato tra i contenuti necessari del PTPC l'indicazione, da parte dell'Organo di indirizzo, di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in applicazione del novellato art. 1, co 8 della legge 190, il quale prevede che "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

L'efficacia del PTPC è legata al pieno coinvolgimento dell'organizzazione aziendale sia nelle fasi di predisposizione del piano, articolato nei suoi elementi essenziali di individuazione dei processi rischiosi, di scelta dei referenti e dei flussi informativi verso il RPCT, di individuazione dei rilevatori di criticità sia nella successiva fase di attuazione del piano stesso ovvero di adeguamento delle misure di prevenzione e di attivazione dei monitoraggi dei processi rischiosi per dare input al sistema di controllo interno per le verifiche sulle situazioni aziendali rilevate come tendenti a criticità.

Con la nomina del RPCT e con l'adozione del Piano predisposto da questo ultimo, il Consiglio di Amministrazione definisce e comunica a tutta l'organizzazione aziendale (nonché agli stakeholders) la strategia che intende attuare sul tema della corruzione ed in particolare della prevenzione. Tale linea si concretizza il 31 gennaio di ogni anno, epoca di approvazione del Piano anticorruzione ex art. 1 comma 5 legge 190/2012. In tale processo sono coinvolti diversi soggetti come di seguito sintetizzato.

i. Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La richiamata normativa (art. 1 co 7 legge 190) attribuisce al RPC un ruolo centrale nella strategia anticorruzione della società, a partire dalla elaborazione del Piano sottoposto al CdA. Il Dlgs n. 97/2016 ha introdotto significative modifiche alla disciplina in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, unificando in capo ad un unico soggetto



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

l'incarico di Responsabile, al fine di "rafforzarne il ruolo"; la nuova normativa conferma al RPCT un ruolo centrale nella strategia anticorruzione della società, a partire dalla elaborazione del Piano sottoposto al CdA, e, allo stesso tempo, promuove un maggior coinvolgimento dell'azienda nella attuazione del PTPC; infatti il novellato art. 1, co 7 della legge 190/2012 dispone che "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. (...) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."

Nella Determinazione n. 8/2015 dell'ANAC (cfr pag 17) era già indicato che: "Gli organi di indirizzo della società nominano l'RPC gli attribuiscono, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività."

Il Responsabile, individuato in AIE nell'Avv. Sara D'Apollonio, svolge l'attività in modo autonomo, risponde direttamente al Vertice aziendale e rende periodiche informative al CdA ed al Collegio Sindacale. Inoltre:

- a) assume l'iniziativa affinché il CdA di AIE (l'organo di indirizzo) adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano per la prevenzione della corruzione e provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale ¹. A tal fine, secondo il PNA, il responsabile della prevenzione è tenuto:
 - a svolgere un'attività di coordinamento generale tra i vari soggetti (organismi di controllo interno, dirigenti e referenti nelle aree di competenza) preposti allo

_

⁽¹⁾ La mancata predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 1, co. 8 della Legge).



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 4446568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

svolgimento di funzioni interferenti per l'individuazione delle aree di rischio proprie dell'organizzazione amministrativa di riferimento;

- ad individuare e valutare le misure di prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei dirigenti delle aree di competenza e di altri organismi di controllo interno - sulla base anche degli esiti del monitoraggio su trasparenza e integrità dei controlli interni;
- a definire la priorità di trattamento dei rischi;
- curare la definizione delle modalità e dei tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del Piano;
- b) coadiuva HR, entro il 31 gennaio di ogni anno, a porre in essere procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ²;
- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, co. 10 Legge);
- d) provvede alla verifica, d'intesa con i vertici aziendali, della fattibilità della rotazione/segregazione dei ruoli degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, co. 10 Legge);
- e) individua il personale da inserire nei programmi di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione (art. 1, co. 10 Legge), tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel Piano ³;
- segue egli stesso specifici corsi di formazione in ordine a programmi e strumenti da utilizzare per la prevenzione e tematiche settoriali (quali ad es. tecniche di risk management);
- g) pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, co. 14 Legge) ⁴;
- h) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico (il CdA) lo richieda o qualora lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività (art. 1, co. 14 Legge);

(²) La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. (art. 1, co. 8 Legge). Secondo il PNA, l'individuazione delle risorse umane, dei fabbisogni formativi e delle iniziative formative da inserire nel Programma Triennale della Formazione ex art. 7-bis del D.lgs n. 165/2001 deve essere effettuata dal responsabile in raccordo con i dirigenti responsabili.

⁽³⁾ Secondo il PNA, i criteri di selezione debbono essere motivati e pubblicati sulla intranet dell'amministrazione insieme ai nominativi selezionati.

⁽⁴⁾ Per il 2015, ANAC ha spostato l'adempimento al 15 gennaio 2016 e fornito recentemente uno schema standard.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- i) cura anche attraverso le disposizioni del Piano che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex Dlgs. n. 39/2013) ⁵;
- j) segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del Dlgs. n. 39/2013 alla ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L. n. 215/2001, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.lgs. n. 39/2013).

ii. I dipendenti della Società e il dovere di collaborazione

In definitiva tutti i dipendenti della Società (inclusi collaboratori) partecipano alla gestione del rischio, per l'area di rispettiva competenza, e sono chiamati a collaborare con il RPCT all'attuazione delle misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, legge n. 190/ 2012 e PNA All. 1, pag 7). In particolare il coinvolgimento và assicurato (Determinazione n. 12/2015, pag 13):

- a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi:
- b) in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) nella attuazione delle misure stesse.

Si sottolinea l'obbligo dei dipendenti di informare anche il Responsabile anticorruzione di tutti i fatti costituenti violazioni del presente Piano e di tutti i fatti corruttivi eventualmente verificatisi nella Società, a prescindere dalla loro configurazione in termini di fattispecie di reato, di illecito amministrativo o di illecito disciplinare. Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta o per via telematica, attraverso l'apposita procedura dedicata ai whistleblower, reperibile sul sito istituzionale di AIE alla sezione "Società trasparente"-"altri contenuti"-"anticorruzione". Il RPC agisce in modo da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

In particolare devono essere obbligatoriamente trasmesse dal responsabile dell'ufficio titolare, al Responsabile anticorruzione, le informazioni concernenti:

_

⁽⁵⁾ A tale fine deve: (i) contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al Dlgs. n. 39/2013, (ii) segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del Dlgs. n. 39/2013 alla ANAC, all'AGCM ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L. n. 215/2001, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.lgs. n. 39/2013).



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- a) i provvedimenti e le notizie provenienti dalla Magistratura, dagli organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti le condotte illecite;
- b) i rapporti predisposti dai responsabili delle strutture organizzative, nell'ambito di attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Piano;
- c) le notizie di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Il Vertice aziendale e il Responsabile HR assicurano che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al Responsabile anticorruzione, in osservanza delle disposizioni del Dlgs. n. 33/2013 e del Dlgs. n. 39/2013.

Merita anche riportare quanto prescritto dalla Determinazione 12/2015 pag 8 in tema di "Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa": (omissis)

"Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l'individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa."

iii. Organismo di vigilanza (ex D.lgs. n. 231/2001)

Si sono evidenziati i principali compiti ed attribuzioni dell'OdV; nell'ambito del PTPC, in estrema sintesi si anticipa che OdV ed RPC sono deputati a fronteggiare l'intera gamma di reati e comportamenti "corruttivi" richiamati dal Dlgs 231/2001, dalla legge 190 e dal PNA; pertanto l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile anticorruzione operano in modo coordinato e complementare anche attraverso incontri periodici e scambi di informativa.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

D. IL PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE

1. Dal PNA al PTPC

La nuova formulazione dello art. 2 bis della legge 190 precisa che: "Il Piano nazionale anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo ... ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".

Infatti nell'ultimo PNA 2016 (citata Delibera ANAC n. 831), l'Autorità esplicita che: "Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati".

AIE ha predisposto il Piano triennale 2017-2019 nel quale viene descritto un "processo" - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della corruzione. In esso vengono indicate le attività sensibili, i potenziali reati, le posizioni organizzative gestrici delle attività aziendali. Si indicano inoltre le attività da sviluppare e vengono precisati alcuni caratteri generali nella elaborazione del PTPC quali:

- La conferma dell'ampia definizione di corruzione (vedi oltre);
- L'analisi di tutti i processi aziendali e relativa mappatura di quelli maggiormente rischiosi;
- Il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione;
- La trasparenza come misura di prevenzione.

2. Obiettivi Anticorruzione



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

E' convincimento della Società che l'etica nella conduzione degli affari favorisca il successo di un'attività imprenditoriale contribuendo a diffondere una immagine di affidabilità, correttezza e trasparenza delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi. Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia e possono favorire atteggiamenti ostili nei confronti della Società.

L'onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere dalla Società per il compimento della propria missione. I dipendenti ed i collaboratori di AIE sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e degli altri Paesi con cui si instaurano rapporti economici, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali norme.

I rapporti con gli stakeholders, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. AIE, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi, tesa a promuovere o favorire illeciti interessi, trarne vantaggio, o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal fine s'impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati richiamati dalla legge 190/2012 o dal PNA.

AIE non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società. I dipendenti di AIE devono improntare la propria condotta in modo da non attribuire a sé o ad altri alcun vantaggio in considerazione della posizione o del ruolo rivestiti all'interno della Società. In nessun caso è consentito chiedere per sé o per altri ed accettare doni, beni, od altre utilità da soggetti con i quali intrattiene o potrebbe intrattenere rapporti connessi all'attività lavorativa, salvo doni o favori che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze. Nella eventualità che dipendenti della società possano rendersi responsabili di comportamenti contrari al codice etico ed alle altre norme deontologiche aziendali, AIE non mancherà di fornire tutto il proprio supporto agli Organi inquirenti.

La pubblicazione di dati, documenti ed informazioni della società ed il connesso accesso aperto a chiunque e con le limitazioni previste dalla normativa intende favorire il rapporto con gli utenti e la conoscenza dei servizi resi, le loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione oltre ad informare circa l'utilizzo delle risorse pubbliche gestite da AIE.

Il Piano di prevenzione della corruzione di AIE contiene una serie di raccomandazioni e principi, rivolti all'organizzazione della società, miranti:



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- a) a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) ad aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) a creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3. Rapporto fra Modello 231 e PTPC

i. Codice Etico

Il Codice Etico costituisce – come detto - parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo 231. Destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti ed i collaboratori, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con AIE ed operano per perseguirne gli obiettivi.

L'attuale edizione è tuttora in fase di aggiornamento.

Il Codice Etico costituisce uno degli strumenti posti in essere da AIE al fine di garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento. Le regole del Codice Etico non sostituiscono ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori già fissati nel Regolamento del personale e nell'art. 53 del C.C.N.L.

La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice Etico è considerata rilevante sia che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal Dlgs. 231/01 e s.m.i. e dalla L. 190/2012, sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali, vigenti in Italia e all'estero.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, AIE porta a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali la cui violazione, integrando le fattispecie sanzionabili in base ai contratti collettivi, costituisce illecito disciplinare nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali o di prestazioni d'opera con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento prescritte dalla società nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con AIE, in particolare per quanto concerne la materia della salute e sicurezza del lavoro, costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte, con eventuale applicazione di penali.



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 119865 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Resta ovviamente salva la facoltà di AIE di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dall'Organismo di Vigilanza che si avvale di HR nonchè delle ulteriori strutture aziendali che dovessero ritenersi utili.

ii. Il Modello 231 di AIE

AIE S.p.A. sta provvedendo ad introdurre il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs. 231/2001 nel 2005. In ossequio all'art. 7, comma 4, del suddetto Decreto, l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando a) sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni e/o b) intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; il Modello di AIE, ad oggi in corso di implementazione, sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Modello si articolerà in una Parte generale ed in più Parti speciali in coerenza con le attività svolte dalla società.

AIE, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicurerà una puntuale e costante divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione. In particolare, AIE garantirà la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello, nonché i relativi aggiornamenti, non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di AIE in forza di rapporti contrattuali o di rapporti, anche continuativi, di prestazioni d'opera retribuite.

iii. Sistema Disciplinare

Il Dlgs 231/01 fa riferimento, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, l'individuazione di un adeguato sistema disciplinare costituirà un presupposto essenziale della valenza discriminante del modello di organizzazione. Per tutti i dipendenti, di livello dirigenziale e non, saranno previsti in astratto i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 54 del CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:



Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro ore di retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni che verranno riportate nel sistema disciplinare potranno essere applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, all'esito dei relativi accertamenti od all'esito di un procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Il sistema disciplinare sarà reso efficace dalla vigenza del già richiamato codice etico il quale prevede che ogni violazione delle prescrizioni in esso contenute sia sempre valutata in funzione delle conseguenze negative sul sistema preventivo riconducibili alla condotta tenuta dal dipendente.

iv. Il PTPC ed il Modello 231: generalità e differenze

Le più volte richiamate linee guida dell'ANAC (Determinazione 8/2015 pag 11) sottolineano che "...l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti."

"Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

Al riguardo, si fa presente che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Qualora la società non abbia un sito internet, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità."

Merita ricordare che il modello 231 è specificatamente rivolto alla tutela dell'azienda contro la commissione, da parte di propri soggetti apicali o sottoposti, degli specifici reati previsti



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

nel Dlgs 231/2001, elenco peraltro frequentemente aggiornato; relativamente al tema "corruzione" che qui interessa, ci si riferisce agli artt. 24 e 25 del decreto che trattano dei reati di corruzione verso la p.a. previsti dal codice penale ⁶.

Il PTPC mira, invece, a tutelare anche la corretta amministrazione e, quindi, anche l'immagine dall'esterno della società; come si dirà, ciò è confermato nella Determinazione 12/2015 di ANAC nella quale la definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel PNA è non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Nell'organizzazione di AIE- oltre al Codice Etico ed al Modello 231, di prossima attuazione- si dovranno prevedere anche altri strumenti che possano contribuire alla prevenzione dei fenomeni delittuosi di che trattasi. Per esempio si potrà prevedere:

- una mappatura dei processi aziendali atta ad evidenziare obiettivi, rischi e responsabilità nella gestione;
- procedure aziendali elaborate nell'ambito di un sistema di gestione in qualità che, nella illustrazione delle attività, dei processi, dei compiti e delle responsabilità degli enti coinvolti, definiscono i punti di controllo per la gestione e la minimizzazione dei rischi;
- protocolli di legalità stipulati per evitare le infiltrazioni malavitose nella esecuzione delle attività societarie;
- raccogliere dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità per la conferma dei requisiti necessari alla attribuzione di incarichi a consulenti, collaboratori e dirigenti;
- possibilità di accesso non condizionato del cittadino/utente che voglia essere informato sull'organizzazione e sui servizi prestati nonché alla facoltà di richiedere atti di proprio personale interesse;
- sistema disciplinare, secondo il quale la condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice Etico, oltre che delle altre norme e regole aziendali, è considerata rilevante sia che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal Dlgs. 231/01 e s.m.i., sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali, vigenti in Italia e all'estero;

⁽⁶⁾ In particolare: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.).



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

• programmi di formazione rivolti ai dirigenti, ai dipendenti, ai responsabili ed ai referenti operanti a vario titolo nelle aree a rischio di corruzione per l'aggiornamento delle competenze, dei contenuti etici e dei principi di legalità nei comportamenti.

In definitiva, il Modello 231 ed il PTPC dovranno essere visti come un complesso unitario atto a fronteggiare l'intera gamma di reati e comportamenti "corruttivi" richiamati dal Dlgs 231/2001, dalla legge 190 e dal PNA; in tale ambito l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile anticorruzione potranno opererare in modo coordinato e complementare.

4. I reati secondo il PNA

Di seguito si illustrano le modalità seguite per l'identificazione, in relazione ai processi gestiti da AIE, del rischio in astratto di commissione dei reati indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione, *in primis* quelli di cui al Libro II del codice penale; ovvero in particolare di:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Con riguardo alle ulteriori fattispecie di reato dei pubblici ufficiali ⁷ contro la P.A., inserite nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale e non ricomprese nel catalogo dei "reati 231" (si pensi al peculato od all'abuso d'ufficio), una prima valutazione in merito alla possibile sussistenza del rischio di commissione nell'ambito dei processi gestiti da AIE S.p.A. è stata svolta avendo riguardo a due parametri fondamentali: i) da un lato, gli

_

⁽⁷⁾ E' "pubblico ufficiale" chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; è altresì pubblico ufficiale chi, essendo inquadrato in una struttura pubblica o privata, può o deve, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autorizzativi o certificativi (art. 357 c.p.). E' "incaricato di pubblico servizio" chi svolge un'attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, in mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione stessa, sempre che non svolga semplici mansioni d'ordine o presti un'attività meramente materiale (art. 358 c.p.). Anche i dipendenti ANAS, quindi, per alcune delle attività svolte, possono rivestire il ruolo di pubblico ufficiale (ove ricorrano le condizioni poste dall'art. 357 c.p.) e/o di incaricato di pubblico servizio. Ciò peraltro trova conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sez VI, 17 giugno 2010, n. 38/49) in base al quale la nozione di Pubblica Amministrazione è da intendersi in senso ampio ricomprendendo una molteplicità di soggetti caratterizzati da varietà e multiformità tipologica, tra i quali vanno annoverati le società per azioni in mano pubblica, i concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

elementi costitutivi del reato di volta in volta considerato (interesse tutelato, soggetto attivo, condotta, evento, elemento psicologico); ii) dall'altro, il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale formatosi in ordine ai predetti elementi costitutivi.

A tal proposito risulta indispensabile segnalare la circostanza che l'integrazione del reato e, quindi, la sua effettiva perseguibilità da parte dell'Autorità Giudiziaria, si potrà avere solo nei casi in cui siano presenti tutti gli elementi costitutivi dello stesso, come sopra indicati: cosi, ad esempio, nel caso dell'abuso d'ufficio, la mancanza del dolo intenzionale, fa si che il reato non sussista; inoltre deve essere presente anche il principio di offensività, che subordina l'effettiva punibilità dell'autore del reato alla concreta lesione del bene giuridico tutelato. Più in particolare, secondo detto principio, il reato, quando anche perfezionato nei suoi elementi costitutivi, non comporta la punibilità dell'autore ove manchi una effettiva lesione del bene o dell'interesse protetto dalla norma di riferimento.

Si riportano di seguito le fattispecie individuate.

A) Peculato (art. 314 c.p.)

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

A)

La fattispecie punisce due ipotesi di reato: (i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria o (ii) ne fa uso momentaneo e dopo tale uso, la restituisce immediatamente (c.d. peculato d'uso).

B)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Con riguardo al reato di peculato, ex art. 314 c.p., ed a quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p., ci si è allineati all'ormai datato orientamento giurisprudenziale che, muovendo dal presupposto che i reati in argomento siano "plurioffensivi", ovvero tali da ledere o, quantomeno, porre in pericolo non solo la legalità, l'efficienza, la probità e l'imparzialità della pubblica amministrazione ma anche il patrimonio della stessa, esclude la configurabilità della fattispecie laddove non ricorra la condotta appropriativa, intesa quale "inversione del titolo del possesso" da parte del pubblico funzionario, che inizia a comportarsi come proprietario nei confronti del bene del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio. Pertanto, il rischio di commissione dei reati in argomento, è stato ravvisato, sostanzialmente, nell'ambito dei processi aziendali caratterizzati dal possesso o dalla disponibilità da parte del dipendente, per ragioni connesse al proprio ufficio, di denaro o altre cose mobili afferenti al patrimonio di AIE S.p.A.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

> Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Con riferimento al reato di abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p., trattandosi di un reato "proprio", il "rischio reato" è stato ravvisato solo nelle ipotesi in cui l'attore del processo in esame rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, la condotta richiesta dal codice penale prevede che venga arrecato ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto agendo in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero violando gli obblighi di astensione nei casi prescritti.

Nell'ipotizzare il "rischio reato" si è, dunque, considerato – in astratto – se la condotta realizzabile in un determinato processo potesse cagionare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto e se potesse essere svolta in violazione di legge, di regolamento (inteso quale fonte di normazione secondaria) o di un obbligo di astensione (normativamente previsto).

giurisprudenza Sul punto, dottrina е concordano nel ritenere che, affinché sia rispettato il principio di determinatezza della fattispecie penale, la violazione di legge non può essere riscontrata nella sola inosservanza dei principi di buon andamento o imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione, bensì nella violazione di un'espressa norma di legge (o di regolamento) del cui mancato rispetto il funzionario pubblico o l'incaricato di pubblico servizio possa essere chiamato a rispondere.

A tale riguardo è bene inoltre chiarire che le procedure aziendali sono state considerate equiparabili ad un regolamento solo nelle ipotesi in cui l'adozione delle stesse da parte di AIE discenda da un puntuale obbligo normativo (si veda, ad esempio, il Regolamento per il reclutamento del personale introdotto ai sensi e per gli effetti della L. 133/08 e s.m.i.) 8.

⁽⁸⁾ In particolare, il Regolamento per il reclutamento del personale è stato adottato, in data 29/04/2014, nel rispetto dell'art. 18, comma 2 della I. 133/08, ai sensi del quale:<<Le altre società a partecipazione pubblica totale o di



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Di contro, la violazione di prescrizioni procedurali volte a rispondere a mere esigenze organizzative non è stata ritenuta idonea ad integrare la condotta richiesta ai fini della configurabilità del reato in argomento.

A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)

B) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

A)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.

B

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

Al medesimo reato è sottoposto il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete.

Con riguardo ai reati di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio ex art. 325 c.p. e di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, ex art. 326 c.p., in linea con l'orientamento espresso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che le fattispecie in argomento si possano configurare solo nel caso in cui le notizie rivelate debbano rimanere segrete in virtù di una legge, di un regolamento, ovvero della natura stessa della notizia, che può recare danno alla pubblica amministrazione.

Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione (art. 328 c.p.)

La fattispecie punisce: (i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che.

Con riguardo al reato previsto dall'art. 328 c.p., "Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione", premesso che anche in tal caso il reato si configura come "proprio", la norma disciplina due fattispecie



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo e (ii) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

diverse.

Il primo comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta di compiere atti d'ufficio "qualificati", ovvero atti d'ufficio che devono essere compiuti senza ritardo per "ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità".

Pertanto, nei processi in cui tali ragioni non sono oggettivamente riscontrabili non si è ritenuto di segnalare il relativo rischio reato.

Il secondo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che "entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo".

Sul punto si è ritenuto necessario – ai fini della configurabilità del reato di omissione – che nei processi esaminati fosse ipotizzabile l'attivazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, intendendo per "parte", secondo giurisprudenza costante, un soggetto privato.

Pertanto, nei processi esaminati che non prevedono l'interesse e la correlativa istanza da parte di un privato non si è ritenuto di ravvisare il rischio di commissione del reato di cui all'art. 328, c. 2, c.p.

- A) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334)
- B) Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335)

A)
La fattispecie punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità

Con riguardo ai reati di cui agli artt. 334 e 335 rispettivamente "sottrazione 0 danneggiamento di cose sottoposte а nel sequestro disposto di corso un procedimento dall'autorità penale 0



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa. Soggiace al medesimo reato il proprietario della cosa affidata alla sua custodia che la sottrae, la sopprime, la distrugge, la disperde o la deteriora.

B)

La fattispecie punisce chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

amministrativa" e "violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di procedimento penale 0 dall'autorità amministrativa", l'attività di identificazione delle aree aziendali a rischio di commissione è stata condotta muovendo dal presupposto che i delitti in questione vengono integrati qualora il proprietario-custode, dolosamente, nel caso di cui all'art. 334 c.p. e, colposamente, nel caso di cui all'art. 335, sottragga, disperda o distrugga i beni sottoposti a seguestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la configurabilità degli stessi è stata ravvisata solo in riferimento a quei processi aziendali in cui è ipotizzabile che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa gravino di un vincolo di indisponibilità il bene affidato in custodia.

Nello svolgimento dell'attività d'identificazione del rischio di commissione dei reati contro la p.a., si è tenuto conto della definizione di corruzione enunciata nel paragrafo dedicato alla strategia di prevenzione a livello nazionale per il periodo 2013-16 del Piano Nazionale Anticorruzione; in esso il concetto di corruzione assume una accezione ampia, comprensiva "delle varie situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata dagli articoli 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso che rimanga a livello di tentativo".

Tale ampia definizione di corruzione è stata ribadita nella Determinazione 12/2015 di ANAC (cfr pag 7): "Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

L'introduzione di un concetto così ampio di corruzione inciderà sulle scelte adottate da AIE sotto differenti profili.

- ➢ In primo luogo, fermo restando che la valorizzazione dell'accezione ampia della nozione di corruzione di cui al PNA è già elemento caratterizzante il Codice Etico di AIE, al fine di garantire la realizzazione di un PTPC che risponda efficacemente alle esigenze di legalità e trasparenza espresse dal legislatore con la legge 190/2012, si valuteranno e si inseriranno nella mappatura dei processi a "rischio reato" anche aree di attività ulteriori rispetto a quelle definite come "aree di rischio comuni e obbligatorie" dall'allegato 2 del PNA;
- ➤ In secondo luogo, l'analisi dovrà prevedere anche l'analisi di quelle condotte che, sebbene non rilevanti penalmente in quanto non ancora tali da integrare una fattispecie tipica di reato evidenzierebbero, comunque comporterebbero di fatto "un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno"9.
 - Tali condotte vengono indicate con la locuzione meramente rappresentativa di "corruzione atipica"10. L'identificazione dei processi aziendali che presentano il rischio di realizzazione di siffatte condotte consentirà di tenere sotto controllo anche quelle aree di attività rispetto alle quali non è stato ravvisato il rischio di reati in senso stretto e, quindi, permetterà di ampliare lo spettro delle iniziative aziendali volte alla mitigazione dello stesso. Di seguito si indicano peraltro senza intendimenti esaustivi alcune possibili fattispecie e le relative attività.

"Corruzione atipica" (fattispecie non penalmente rilevanti di *malamministrazione*)

- a) Concludere le pratiche verso particolari soggetti in anticipo rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale (gestione licenze, concessioni, autorizzazioni, trasporti eccezionali);
- b) Mettere in pagamento fatture celermente verso particolari soggetti rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale (ciclo passivo);

⁽⁹⁾ Sotto questo profilo preme ancora sottolineare la differente impostazione del PTPC rispetto al Modello Organizzativo *ex* d. lgs. 231/01: in quest'ultimo, infatti, le finalità di prevenzione e controllo sono volte a scongiurare il verificarsi di un numero chiuso di reati (ampliabile solo a seguito di un intervento normativo).

⁽¹⁰⁾ Si precisa che i comportamenti ricondotti da Anas alla nozione di "corruzione atipica" non sono in alcun modo identificabili in quelli tipizzati dagli artt. 318 e segg. c.p. e dall'art. 346-bis c.p., afferendo, piuttosto, a prassi che possono risultare prodromiche alla integrazione degli elementi costitutivi di fattispecie di reato vere e proprie.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- Mettere una pratica in cima alla lista al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro (gestione delle pratiche espropriative predisponendo la liquidazione delle indennità e provvedendo alla gestione delle pratiche amministrative);
- d) Individuare sempre le stesse aree di audit, omettendo di effettuare le verifiche su un'area "amica", non osservando le priorità scaturenti dalla valutazione dei rischi aziendali risk assessment (controllo Interno);
- e) Avere un atteggiamento più benevolo nei confronti di un candidato ad una selezione (interna o esterna) rispetto agli altri, favorendolo nella prova orale pur rimanendo all'interno delle regole derivanti dal Regolamento per il reclutamento del personale (reclutamento e contrattualistica);
- f) Favorire lo sviluppo professionale di una risorsa a parità di curriculum e merito rispetto ad un'altra (gestione sviluppo personale);
- g) Nominare all'interno della commissione di accordo bonario ex art. 240 del Codice dei Contratti, nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice dei Contratti e dal regolamento interno, un componente che possa accordarsi con l'altro indicato dall'impresa, favorendo quest'ultima in virtù di accordi sottostanti (Gestione albi tecnici);
- h) Nell'ambito delle somme urgenze, affidare l'incarico sempre allo stesso prestatore d'opera non osservando il principio generale della rotazione (Gestione Somme Urgenze);
- i) A parità di requisiti nominare sempre gli stessi soggetti all'interno delle commissioni di collaudo (Gestione albo collaudatori e predisposizione nomine);
- j) Non sollecitare pagamenti scaduti (Monitoraggio e riscossione di tutti i proventi connessi alla valorizzazione e alla gestione delle Aree di Servizio);
- k) Fornire chiarimenti più articolati ad una impresa concorrente al fine di agevolare la sua partecipazione alla gara (Pubblicazione lettere di invito sul portale Acquisti);
- Affidare una causa quale legale interno al medesimo funzionario a parità di requisiti e curriculum (Rappresentanza sostanziale e processuale in giudizio ed elaborazione di strategie di patrocinio);

Infine, onde tener conto di ulteriori situazioni di abuso del potere affidato ad un soggetto, dovranno essere inseriti nella mappatura dei "rischi reato" anche quelli dei privati contro la P.A. (di cui al Capo II del Titolo II), seppur non espressamente citati nel predetto PNA. Le fattispecie di reato il cui rischio di commissione potrebbe astrattamente interessare i processi gestiti da AIE saranno identificate in reati quali il millantato credito, ex art. 346 c.p., il traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. e quelli di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 c.p., rispettivamente turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Millantato credito (art. 346)

La fattispecie punisce chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato.

E' previsto un aumento di pena nel caso in cui la promessa sia utilizzata come pretesto per dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Con riguardo al millantato credito, partendo dal presupposto che il bene giuridico tutelato dall'art. 346 c.p. è il prestigio della pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli della imparzialità e correttezza cui la P.A. deve ispirarsi ex lege, le aree aziendali a rischio di commissione sono state sostanzialmente identificate con quelle in cui, da un lato il dipendente di AIE rivesta la qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio (cfr. nota 17) e, dall'altro, si possa registrare con una certa frequenza l'instaurarsi di rapporti con soggetti privati.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La medesima fattispecie colpisce chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Con riferimento al reato di traffico di influenze illecite, l'attività di identificazione delle aree aziendali a rischio di commissione ha mosso dal presupposto che la ratio della norma è quella di punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari - come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis. comma 1 - determinando una tutela penale anticipata rispetto al momento in cui viene consumato l'accordo corruttivo ed evitando che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva svolgimento attività nello della sua intermediazione verso la pubblica amministrazione. Consequentemente, anche in considerazione del 3° comma dell'art. 346 bis, che prevede una specifica aggravante per l'ipotesi in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, la configurabilità della fattispecie in



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

> commento è stata riscontrata in tutte quelle aree di attività in cui è stata ravvisata la possibilità di integrazione delle fattispecie corruttive.

Turbata libertà degli incanti (art. 353)

La fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., punisce la condotta di chi, con violenza, minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La fattispecie in esame ha natura plurioffensiva, in quanto oggetto della tutela penale è sia la libertà di partecipare agli incanti, sia la libertà di chi vi partecipa di influenzarne legittimamente l'esito (attraverso la libera concorrenza).

Circa la nozione di "incanto", la giurisprudenza ritiene che esso sia ravvisabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara ed indipendentemente dal nomen iuris conferito alla procedura, ed anche in assenza di formalità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 22 luglio 2011, n. 29581). Viceversa, per costante giurisprudenza, il reato non troverà applicazione nel caso di affidamento diretto.

Si tratta di un reato "comune" che però prevede al secondo comma una specifica aggravante per l'ipotesi in cui il colpevole sia la persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti suddetti.

Da questo punto di vista si è ritenuto di ravvisare uno specifico rischio reato per il dipendente AIE che prenda parte al procedimento amministrativo relativo e che rivesta la qualifica di pubblico funzionario.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La fattispecie di cui all'art. 353 bis, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 13, in materia di normativa antimafia), punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La norma è stata introdotta con la finalità di fornire una specifica tutela anche alla fase di indizione della gara e, segnatamente, a quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, tentano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti.

Il bene giuridico tutelato è quello del buon andamento della P.A. che, nel reato in esame, si esplicita nella possibilità, per la Stazione Appaltante, di selezionare il migliore offerente sul mercato.

Autore del delitto può essere "chiunque" e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta l'Amministrazione interessata.

- A) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- B) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

A)
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli
derivano da un contratto di fornitura concluso
con lo Stato, o con un altro ente pubblico,

Con riferimento ai reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., inadempimento e frode nelle pubbliche forniture, la valutazione circa la sussistenza del rischio reato è stata effettuata



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

B)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.

ipotizzando la possibilità di sanzionare il funzionario AIE a titolo di concorso ex artt. 110 e segg. del c.p. con il privato.


Il bene giuridico tutelato è, appunto, il corretto adempimento dei contratti di forniture, al fine di evitare pregiudizi al buon andamento dei settori pubblici destinatari delle forniture medesime.

Nel concetto di "pubblica fornitura" rientra anche il contratto d'appalto; gli artt. 355 e 356 c.p., infatti, puniscono l'inadempimento o la frode in danno della P.A., quale che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

5. Processo di gestione del rischio

In questo capitolo si descriveranno le fasi e le modalità per la gestione dei rischi associati ai particolari processi "rischiosi" definiti con riferimento alle fattispecie di reato descritte nel paragrafo precedente.

In via di estrema sintesi la gestione del rischio tenderà allo sviluppo che segue



a. Analisi del contesto

Il Piano 2017 – 2019 si prefigge di identificare i processi maggiormente rischiosi attraverso una indagine a tappeto su tutte le aree/processi/sub processi aziendali che vedono coinvolti tutti i responsabili anche, per esempio, con l'utilizzo di questionari, per la raccolta



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

di elementi funzionali alla focalizzazione del rischio corruttivo. Più in particolare, nel questionario, che avrà a riferimento le indicazioni del PNA in termini di impatto del rischio e di probabilità di accadimento, si richiederà di sviluppare una auto descrizione del singolo processo con riferimento alle seguenti caratteristiche.

Per la valutazione dell' **impatto**:

1. Organizzativo

- a. Numero di personale impiegato nel sub processo/ o nel processo
- b. Profili impiegati nel sub processo
- c. Utilizzo di service/ fornitori esterni
- d. Quota di risorse del sub processo nell'ambito del processo

2. Economico

- a. Multe, sanzioni per fatti avvenuti
- b. Sentenze economiche con esito sfavorevole
- c. Valore del contenzioso esistente relativamente al sub processo

3. Reputazionale

- a. Reclami a livello locale profili/ numerosità dei reclamanti
- b. Reclami a livello nazionale profili/ numerosità dei reclamanti
- c. Interventi critici su giornali quotidiani rilevanza/ numerosità
- d. Interventi su radio, TV rilevanza/ numerosità

4. Complessivo

a. Livello del soggetto responsabile del sub processo

Per la valutazione della probabilita':

- 1. Discrezionalità (nella attuazione del sub processo)
 - a. Segregazione di funzioni fra gli operatori del sub processo
 - b. Esistenza di procure estensione e limiti del responsabile del sub processo
 - c. Deleghe di poteri estensione e limiti del responsabile del sub processo
 - d. Livelli di riporto sovrastanti il responsabile del sub processo

2. Rilevanza esterna

- a. Numerosità e frequenza di contatti esterni del responsabile nella attuazione del sub processo
- b. Soggetti pubblici numero totale di contatti nell'anno
- c. Soggetti privati numero totale di contatti nell'anno
- d. Soggetti economici numero totale di contatti nell'anno
- e. Continuità nel tempo nella posizione del responsabile del sub processo

3. Complessità



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- a. Quadro di riferimento della normativa e numerosità di variazioni negli ultimi due anni
- b. Utilizzo di consulenti numero di pareri interni/esterni negli ultimi due anni
- c. Errori emersi negli ultimi due anni riferiti al sub processo

4. Valore economico

- a. Rilevanza valore totale e medio dei contratti di fornitura stipulati e dei servizi erogati agli utenti
- b. Appetibilità come dimensione economica
- c. Potere dispositorio possibilità di definire prezzi/ tariffe specifici
- d. Numero di servizi erogati agli utenti
- 5. Frazionabilità (del processo)
 - a. Distinzione in fasi del sub processo
 - b. Segregazione di ruoli
- 6. Automatismi (nella gestione del processo)
 - a. Tracciabilità
 - b. Documentazione/archiviazione standardizzata
 - c. Esistenza nel sito aziendale di procedura, modelli, tariffe

7. Controlli esterni

- a. Accesso degli utenti all'avanzamento della propria richiesta di erogazione del servizio
- b. Reclami di utenti numerosità negli ultimi due anni
- c. Provvedimenti delle Autorità pervenuti al responsabile di processo/ responsabile dell'unità organizzativa
- d. Enti pubblici di controllo (CdC, Autorità varie, Ministeri, INPS,) relativamente al sub processo

8. Controlli interni

- a. Monitoraggi Internal Auditing negli ultimi due anni sul sub processo
- b. Monitoraggi enti di compliance negli ultimi due anni sul sub processo
- c. Provvedimenti disciplinari applicati da ANAS al responsabile di processo/ responsabile dell'unità organizzativa

b. Mappatura dei processi

La Determinazione 12/2015 di ANAC conferma che la mappatura dei processi :" .. è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura dovrà risultare nel PTPC". Questa fase, pertanto, dovrà sviluppare considerando:



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- Le risposte agli eventuali questionari di cui sopra
- I reati associati ai processi e sub processi
- Le risorse disponibili.

c. Valutazione dei rischi e Referenti

Ancora la Determinazione 12/2015 di ANAC così si esprime relativamente alla fase in epigrafe: "La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio)". Per ben attuare il Piano, si procederà ad associare, per ciascun processo individuato, una casistica specifica di potenziali eventi rischiosi derivanti da comportamenti corruttivi (o di malamministrazione) con i relativi reati, nel senso indicato dalle norme di riferimento nonché delle misure di prevenzione attualmente esistenti; tale associazione risultata strumentale anche per la successiva fase di valutazione delle misure di prevenzione eventualmente esistenti o da implementare.

Seguirà successivamente una verifica in merito all'adeguatezza delle misure di prevenzione e alla capacità degli indicatori di anomalia di dare input al sistema di controllo interno per intervenire su situazioni che stanno evolvendo verso la criticità.

Qualora fossero individuati dei referenti, la Determinazione n 12/2015 di ANAC (cfr pag 12) prevede che: "... eventuali "referenti" del RPC devono essere individuati nel PTPC. I referenti possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse ...i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure".

Gli aspetti sopra richiamati, eventi rischio, reati, misure di prevenzione esistenti, referenti, flussi informativi, indicatori di anomalie potranno essere eventualmente riportati in schede di monitoraggio potranno così costituire lo strumento utile per effettuare un monitoraggio per ciascun processo e, quindi, potranno rappresentare indici di l'adeguatezza delle relative misure di prevenzione esistenti e/o la necessità di implementarne altre.

d. Trattamento del rischio

Il sistema dei controlli, che la Società dovrà prevedere, dovranno ispirarsi ai seguenti principi generali:

 Segregazione delle attività, che richiede l'applicazione di una separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- Esistenza di procedure/norme/circolari, ovvero l'esistenza di regole aziendali e procedure formalizzate che fissano principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- Poteri autorizzativi e di firma, affinchè le deleghe e procure conferite siano: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definite e conosciute all'interno della Società;
- Tracciabilità, ovvero ogni operazione relativa all'attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente registrata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, sono disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- Archiviazione, per cui la documentazione rilevante viene conservata per ogni futura necessità.

Tali principi di ordine generale dovranno essere trasfusi in procedure tese ad operare in un quadro di sistema di gestione certificato in qualità.

Altre misure di trattazione del rischio, potranno essere costituite da:

- Il modello 231 e codice etico, costantemente aggiornati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- Un Sistema di Deleghe e Procure definito e trasparente;
- Un funzionigramma coerente con l'Organigramma Aziendale, in cui sono individuate funzioni, ruoli e responsabilità ai diversi livelli organizzativi.

Ancora nella determinazione n 12/2015 di ANAC (cfr pag 22) viene specificato che:

- "... L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:
- 1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. ...
- 2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. ...
- 3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione."

Ed inoltre che:

"Tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure dovrebbero avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto."



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

e. Monitoraggio e prevenzione

Le attività sopra descritte avranno, pertanto, un ruolo funzionale per la prevenzione di fenomeni e comportamenti corruttivi che possano coinvolgere i soggetti aziendali e le relative attività istituzionali. A tal proposito dovrà essere previsto un rapporto diretto, fra RPC e referenti da questo individuati, attraverso una periodica informativa (per esempio semestrale) per alcuni aspetti, costituita da alcuni definiti flussi informativi, attraverso la quale il RPC ma, soprattutto, i responsabili operativi delle aree/ attività maggiormente a rischio possono essere supportati nel controllo dei soggetti e delle attività gestite. Trattasi di un modello di prevenzione di tipo continuativo e ovviamente diverso da quello *ex post* procedurale; è più vicino ad un modello tipo "controllo di gestione" proprio per le caratteristiche del fenomeno e delle sollecitazioni provenienti dall'ANAC; si tratta cioè di rilevare segnali di evoluzione di comportamenti/ processi che possono tendere a livelli di criticità del rischio corruttivo oltre i limiti ritenuti accettabili da AIE.

Al conseguimento di tale scopo sarà improntato il PTPC e la predisposizione di schede di monitoraggio per ciascun processo rischioso, saranno di sicuro supporto.

Merita ben evidenziare che detta attività non potrà però essere efficacemente svolta da un RPC in assenza di adeguate risorse come esplicitamente evidenziato dalla richiamata determinazione n. 12/2015 di ANAC (cfr pag 12), secondo la quale ".. L'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC. Occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere".

Merita ribadire sin d'ora però, che fermi restando i compiti e le responsabilità attribuiti al RPC, tutti i dipendenti AIE manterranno il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti e saranno tenuti a collaborare per l'efficace attuazione delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna società /area di appartenenza.

Tutti i responsabili/dirigenti della società, per l'area di rispettiva azione, saranno pertanto chiamati a collaborare con il RPC all'attuazione delle misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 e PNA All. 1, pag 7), ed in particolare a:

- a. svolgere un'attività informativa nei confronti del RPC e dei referenti nonchè riferire in merito a violazioni del PTPC;
- b. partecipare al processo di gestione del rischio di commissione dei reati;
- c. attivare, comunicandole tempestivamente anche al RPC le misure adottate rispetto alle violazioni rilevate;
- d. suggerire, in vista della revisione annuale del PTPC, misure di prevenzione più idonee, per le specifiche aree di rischio.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

6. Rotazione del personale

Occorre a riguardo premettere che la legge n. 190/2012 affronta la tematica della rotazione del personale all'art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 e nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione vengono forniti criteri per l'attuazione della misura di cui trattasi.

Più recentemente la Determinazione n. 8/2015 di ANAC, a pag 16, nel trattare delle *misure organizzative per la prevenzione della corruzione* precisa meglio l'ambito di questa misura:

"Rotazione o misure alternative. Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la I. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche".

Alla luce di quanto sopra, AIE, nel rispetto della legislazione vigente e delle indicazioni fornite dall'Autorità, dovrà dotarsi, all'interno della propria organizzazione, di adeguati criteri per dare attuazione, ove possibile, alla rotazione/segregazione dei ruoli del personale dirigenziale e di quello con funzioni di responsabilità nelle aree a più elevato rischio di corruzione, in modo da contemperare le esigenze della legge con quelle operative aziendali.

Ciò posto, l'individuazione dei criteri da adottare non potrà prescindere dalla salvaguardia:

- a. della continuità e del buon andamento dell'attività aziendale;
- b. della specificità delle professionalità acquisite dal personale coinvolto nella rotazione e dell'aggiornamento di quelle che il personale di nuova nomina deve possedere;
- c. delle esigenze organizzative aziendali e di quelle specifiche della struttura interessata dalla rotazione.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568
Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

7. Conflitto d'interessi

L'art. 1, comma 41, della legge 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

Pertanto, come ribadito nel PNA, la norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Di seguito si riportano le prescrizioni inserite nel codice etico di AIE in materia di conflitto d'interessi, rivolte, oltre che ai dipendenti a qualunque livello e senza alcuna eccezione, anche a: azionista, amministratori, sindaci, revisori, collaboratori, fornitori e comunque a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società, operando per il perseguimento dei suoi obiettivi:

"AIE si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire e ad evitare che i soggetti coinvolti nelle attività aziendali siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Si intende sussistente una situazione di conflitto d'interesse sia nel caso in cui un collaboratore (o persona ad esso comunque collegata), con il proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti degli stakeholders (riuniti in gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche o private), agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

I destinatari del presente Codice [etico] devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare o far apparire un conflitto di interesse, in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

In particolare, vi è un dovere di astensione dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti nei confronti dei quali sussista un obbligo di neutralità ed imparzialità: in tali casi, occorre dare tempestiva informazione al diretto superiore.

Coloro che sono tenuti all'osservanza del presente Codice non devono esercitare alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio".

8. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (G.U. 19 aprile 2013, n. 92) entrato in vigore il 4 maggio 2013, in attuazione della delega contenuta nei c. 49 e 50 dell'art. 1 della Legge n.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma
Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568
Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

190/2012, stabilisce la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico.

In particolare, il Decreto prevede fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. q):
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

La disciplina contenuta nei capi V e VI del Decreto prevede l'incompatibilità tra gli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti in controllo pubblico e:

- cariche in enti di diritto privato regolati o controllati da pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionali (capo V);
- cariche elettive e di governo a livello statale, regionale e locale (capo VI).

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è effettuata, secondo l'art. 15, dal Responsabile anticorruzione, che ha l'obbligo di:

- curare, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nella società siano rispettate le disposizioni del Dlgs. n. 39/2013;
- contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
- segnalare i casi di possibile violazione all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

In tema di efficacia nel tempo, le norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico previste dal decreto, non si applicano alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo (4 maggio 2013).

Al quadro normativo così delineato, si è aggiunta la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni".

Il provvedimento è stato approvato il 25 giugno 2015 dal Presidente dell'ANAC all'esito di specifica consultazione pubblica e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015.

Con essa (cfr. pagg. 14 e 15) l'Autorità ha rappresentato che:

- > in materia di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:
 - per gli amministratori, le condizioni ostative sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:
 - art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
 - art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale":
 - art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale":
 - per i dirigenti, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
 - all'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 (cfr. "incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato") e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

A tale fine, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:

- a. negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c. sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

 in materia di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:
- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario:
- per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni in rassegna, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni":

Con riferimento ad entrambe le fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità, su input del Responsabile Anticorruzione, UR di AIE dovrà inviare a partire dal 2017 a tutti i dirigenti istruzioni operative ed un modulo di attestazione circa l'insussistenza delle cause ostative all'esercizio degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 20 del citato d.lgs. 39/2013.

Tale modulo dovrà essere compilato dall'intera dirigenza, acquisito da HR e trasmesso al Responsabile della Trasparenza che ne curerà la pubblicazione sul sito istituzionale di AlE alla Sezione "Società Trasparente", unitamente al curriculum vitae di ciascun soggetto, redatto su modello europeo.

Tale modulistica sarà richiesta a ciascun nuovo dirigente, mentre per le incompatibilità si procederà ad un rinnovo annuale delle dichiarazioni con relativa pubblicazione; ai fini della pubblicazione, dalle citate dichiarazioni, saranno cancellati alcuni dati sensibili.



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

i. Misure per il monitoraggio e l'attuazione del DIgs. n. 39/2013

Al fine di garantire la sistematica osservanza degli obblighi posti dal Dlgs. 39/2013, HR:

- nelle procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, acquisisce dal diretto interessato ai sensi dello art. 20, l'espressa indicazione di assenza di una delle cause ostative previste dal citato decreto legislativo;
- negli atti di conferimento/rinnovo dell'incarico dirigenziale, nel termine stabilito dalla società o tempestivamente su richiesta della medesima, acquisisce la dichiarazione di cui all'art. 20 di assenza di una delle cause di incompatibilità; il rilascio di tale dichiarazione costituisce condizione di efficacia per l'assunzione od il mantenimento dell'incarico.

Nel caso in cui venisse riscontrata la sussistenza di una situazione di inconferibilità/incompatibilità, questa dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile anticorruzione che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013, provvederà a segnalare i possibili casi di violazione delle disposizioni del decreto medesimo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

ii. Specifiche cause di decadenza/ineleggibilità per gli amministratori di AIE S.p.A.

In base allo Statuto di AIE, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva per taluno dei delitti previsti:

- a. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b. dal titolo XI del Libro V del c.c. e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c. dalle norme che individuano i delitti contro la p.a., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero in materia tributaria;
- d. dall'art. 51, c. 3-bis, c.p.p. nonché dall'art. 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 ¹¹.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lett. a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno

(11) Associazione a delinque e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

erariale. Nel caso in cui gli amministratori, nel corso del mandato, dovessero ricevere la notifica di uno di tali provvedimenti, devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il CDA, verifica nella prima riunione utile e comunque entro 10 giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al precedente periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate; entro 15 giorni convoca l'assemblea al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa.

Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni¹².

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (revolving doors).

In base al comma 16 ter dell'art. 53 del d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, "I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Inoltre, l'art. 21 del Dlgs. n. 39/2013 stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione di tale divieto "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un

⁽¹²⁾ Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o art. 311, c. 2, del c.p.p., ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., inoltre, è equiparata alla sentenza di condanna. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, essa è dichiarata dal CDA entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico". 13

Nella Determinazione n. 8/2015 di ANAC (cfr. pag 15) viene ribadito:

"- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni."

Destinatari del divieto sono i soggetti che per il ruolo o la posizione ricoperti nella società hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Tali soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione, e, quindi, anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività del dipendente nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi o negoziali.

La violazione del divieto comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sull'atto, nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto;
- nei confronti dei trasgressori, i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente, per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accettati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Pertanto, la sanzione opera

⁽¹³⁾ Peraltro il successivo comma 43 dell'art1 della stessa legge 190 così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera I), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso in caso di violazione.

Con riferimento a tale condizione ostativa, i Responsabili delle strutture competenti si assicureranno che all'atto della assunzione di personale in AIE (nella forma sia subordinata che autonoma), siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del proprio rapporto di lavoro per coloro che:

- abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti di AIE nella precedente amministrazione (trattasi di p.a. ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, autorità amministrative indipendenti, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti di diritto privato regolati o finanziati);
- siano stati titolari di uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 (ad es.: presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente di AIE);
- abbiano svolto come esterni attività di consulenza a favore di AIE.

Qualora emerga la violazione del divieto, HR adotterà le dovute iniziative a tutela di AIE e nei confronti del soggetto resosi responsabile della violazione dell'obbligo, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile anticorruzione.

i. Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

L'art. 5, co. 9 del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e successivamente dall'art. 17, comma 3, della L. 7 agosto 2015, n. 124, con riguardo agli incarichi e alle cariche conferite a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) prevede:

- l'estensione del divieto, originariamente previsto per le p.a. ex art. 1, co. 2 Dlgs. n. 165/2001, anche per le p.a. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ex art. 1, co. 2 L. n. 196/2009 e per le autorità indipendenti (ivi inclusa la CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a qualsiasi soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza, a prescindere dall'attività svolta;
- il divieto per le predette amministrazioni di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni, nonché degli enti e delle società dalle medesime controllate;
- l'esclusione dall'applicazione del predetto divieto solo per gli incarichi o le cariche conferiti a titolo gratuito, i quali non possono superare la durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione nonché gli incarichi o le cariche presso gli organi costituzionali.



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Successivamente, con la Circolare n. 4/2015 recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014" il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inteso fornire specifici chiarimenti in materia, con particolare riguardo alle deroghe consentite, precisando che:

- l'eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015;
- ove in precedenza siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all'anno, essi mantengono efficacia fino alla naturale scadenza e anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente per una durata superiore.

Possono essere conferiti a soggetti in quiescenza, indipendentemente dalla finalità, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, fermo restando il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi.

Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza e i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, ex L. n. 240/2010.

Il divieto non si applica neanche alla nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti istituiti ex art. 5, co. 14, del d.lgs. n. 517/1999, e agli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

UR collaborerà con il Responsabile anticorruzione per verificare il rispetto delle citate disposizioni; nel caso in cui venisse riscontrata la sussistenza di una situazione ricadente in uno dei citati divieti, questa deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile della prevenzione che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013, provvede a segnalare i possibili casi di violazione delle disposizioni del decreto medesimo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

9. Formazione di eventuali commissioni di gara ed altri interventi di processo

L' art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co 46 della legge 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che:

- "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- **2.** La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.".

Al riguardo e con riferimento alle aree degli affidamenti di lavori e di acquisizione di beni e servizi la Società già dispone di strumenti di prevenzione ai sensi di quanto previsto dal PNA, Parte generale, par. 3.1.10 e allegato 1, B 11; in particolare:

- a. un "Regolamento per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici" nell'ambito delle procedure di gara di rilevanza comunitaria, per la scelta dei componenti della Commissione di gara; infatti dopo aver definito l'ambito di applicazione, reca una serie dettagliata di prescrizioni in merito a: (i) modalità di designazione e composizione della commissione; (ii) requisiti di onorabilità; (iii) cause di incompatibilità. Inoltre per il funzionamento delle commissioni sono esplicitati principi generali quali: (i) imparzialità; (ii) assenza di conflitti d'interesse; (iii) riferimento al codice etico aziendale. Nell'ambito delle misure di carattere organizzativo, gestionale e procedurale in corso di implementazione nel 2016 (di cui infra), è prevista l'integrale revisione del regolamento in esame, nonché la stipula di accordi con altre PPAA al fine di istituire e regolare best practices;
- b. un "Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia", dal 2007; sulle linee tracciate dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06, questo Regolamento abbraccia compiutamente l'intero processo degli affidamenti a terzi di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, inquadrabili nel concetto di "economia".

10. Policy aziendale in tema di sospensione cautelare del dipendente

In via preliminare si segnala che - ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del CCNL ANAS in vigore e adottato anche da AIE- il dipendente a cui sia stata notificata una informazione



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

di garanzia per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, o comunque inerenti agli interessi di AIE, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda. La notifica dell'informazione di garanzia, ad ogni modo, non può essere causa di sospensione dal servizio (cfr. art. 51 CCNL).

Tale preliminare misura è intesa a garantire la tutela degli interessi aziendali, attraverso la preliminare conoscenza delle situazioni soggettive dei dipendenti, a prescindere dagli specifici sviluppi processuali.

AIE S.p.a., inoltre, avrà la possibilità di avvalersi dell'istituto della "sospensione cautelare", specificamente regolata dall'art. 52 del CCNL e dalla Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche."

In merito all'analisi dell'istituto della sospensione cautelare occorre preliminarmente distinguere quale addebito sia mosso al dipendente e se esso abbia rilevanza penale:

- a) se l'infrazione commessa dal dipendente ha dato origine ad un procedimento penale, si applicherà:
 - l'art. 4 della Legge n. 97/2001, espressamente richiamata dal vigente CCNL, nonché in particolare l'art. 52 della predetta contrattazione collettiva, che prevede la sospensione in via cautelare dal servizio dei dipendenti che abbiano subito una condanna, anche non definitiva, per alcuni specifici delitti (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383), oppure;
 - l'art. 52 del CCNL secondo il quale è possibile sospendere il dipendente che è sottoposto a qualsivoglia procedimento penale "per tutto il tempo ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale".

Il dipendente sospeso puo' conservare per il periodo relativo il diritto al trattamento economico e il periodo viene considerato di lavoro effettivo ai fini dell'anzianità. Peraltro, se la sospensione cautelare consegue all'avvio di un procedimento penale che comporta la restrizione della liberta' individuale, non essendo possibile per il dipendente l'assolvimento dell'obbligo della prestazione, automaticamente decade per l'azienda l'obbligo alla retribuzione.

- b) qualora l'addebito, invece, non dia luogo ad un procedimento penale, sarà possibile:
 - applicare le norme generali di diritto privatistico, secondo le quali è possibile sospendere il lavoratore in via cautelare e non disciplinare ogni qualvolta vi sia un ragionevole sospetto di una inadempienza che renda impossibile, per sua natura, la prosecuzione del rapporto, ed ancora;
 - l'adozione di particolari cautele nella prosecuzione del rapporto allorquando le



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

infrazioni imputate appaiono di particolare gravità, ciò sempre e solo per il tempo strettamente necessario a svolgere accertamenti sulle infrazioni imputate.

In questi casi "l'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione".

Diversamente, nell'ipotesi di condanna, anche non definitiva, per gli stessi specifici richiamati delitti (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383) la Società è sempre tenuta a:

- sospendere a livello cautelare il dipendente;
- procedere con una risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro in caso di giudicato penale (e da ultimo, per una recente cassazione a sezioni unite, anche in caso di patteggiamento ex art. 444 cpp).

11. Whistleblowing – Tutela del dipendente che segnala condotte illecite

A seguito della creazione dell'apposita casella di posta elettronica e pubblicate nella sezione "Società trasparente" del sito aziendale le istruzioni con relativa modulistica per esercitare il diritto, il RPC provvederà a gestire le segnalazioni che perverranno ai sensi della procedura aziendale che sarà resa operativa con assoluta tutela dell'identità del segnalante.

Scopo del meccanismo di protezione del whistleblower sarà quello di:

- a. rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- b. fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- c. garantire forme di tutela nei confronti dei segnalanti;

nella convinzione che la segnalazione di condotte illecite, oltre che un atto di manifestazione di senso civico, rappresenti uno strumento importante per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per AIE e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La segnalazione non dovrà avere ad oggetto doglianze di carattere personale del dipendente o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento a UR.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma

Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

Saranno oggetto di considerazione le segnalazioni che avranno ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno di AIE. In particolare le segnalazioni potranno riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- a. penalmente rilevanti;
- b. in violazione del Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- c. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ad AIE o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;
- d. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di AIE;
- e. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi o di arrecare un danno all'ambiente.

Il whistleblower dovrà fornire tutti gli elementi utili per consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del segnalante, con indicazione della posizione/ funzione svolta;
- b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e l'ufficio) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- h. Le segnalazioni anonime non potranno essere prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Il whistleblower trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica <u>aie.whistlerblower@stradeanas.it</u> la segnalazione, utilizzando l'apposito modello. In ogni caso, le segnalazioni saranno aperte esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Più in particolare:

AIE predisporrà sistemi di tutela della riservatezza;



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005

Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

- l'identità del segnalante verrà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l'identità non potrà essere rivelata senza il consenso scritto del segnalante, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità' non potrà essere rivelata, senza il suo consenso scritto, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità' può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia sarà sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, potrà effettuare una nuova segnalazione alla casella di posta elettronica <u>aie.whistleblower@stradeanas.it</u>

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, con le modalità sopra indicate.

Il sistema di protezione del *whistleblower* lascia comunque impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 del c.c. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto in epigrafe.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 444665 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

E. PROGRAMMA per la TRASPARENZA e L'INTEGRITA'

L'introduzione del nuovo articolo 2 bis nel Dlgs 33/2013, attraverso il dlgs 97/2016, ha ulteriormente precisato (comma 2 lett. b) che l'ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza include anche le società di diritto privato controllate ex art 2359 c.c. dalle Amministrazioni Centrali dello Stato di cui al recente dlgs 175/2016; più in particolare dette società applicano la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in quanto compatibile.

Riguardo alla trasparenza, ancora nel PNA 2016:"L'Autorità si riserva di intervenire con appositi atti di regolazione. Oltre alle specifiche Linee guida dedicate alle società e agli altri enti di diritto privato partecipati, destinate alla modifica della determinazione n. 8 del 2015, questa Autorità adotterà Linee guida, sempre integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle p.a., in sostituzione delle Linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013. ... Dette Linee guida è previsto siano adottate entro dicembre 2016. Si precisa sin da ora che le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che i soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico generalizzato. L'Autorità, come precisato sopra, si propone di supportare tali soggetti con Linee guida di generale ricognizione degli obblighi di pubblicazione nel PNA 2016".

1. Il principio della Trasparenza - adempimenti eseguiti

AIE condividendo il principio generale, di cui all'art. 1 del Dlgs 33/2013 ¹⁴, secondo cui "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuoverà la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorirà forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche." In tale quadro:

- AIE nel sito istituzionale e nella sezione "Società trasparente" pubblicherà dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività della società;
- Chiunque avrà diritto di accedere al sito direttamente senza autenticazione ed identificazione;

(14) Ove non diversamente indicato gli articoli di seguito citati si riferiscono al Dlgs 33/2013.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

• La società si impegnerà nel costante aggiornamento delle informazioni.

In osservanza degli adempimenti previsti dal Dlgs 33/2013 ¹⁵, AIE dovrà procedere a:

- Creare nell'ambito del proprio sito istituzionale un'apposita sezione (ora denominata "Società trasparente", ai sensi dell'art. 9 co 1, nella quale riportare dati, informazioni e documenti in linea con quanto richiesto dalla normativa, anche attraverso un meccanismo automatico di reindirizzamento alle informazioni già presenti nel sito istituzionale;
- Indicare, ancora nella sezione "Società trasparente", le modalità attraverso le quali chiunque potrà accedere direttamente ed immediatamente alle informazioni riportate nonché effettuare segnalazioni ("accesso civico");
- Pubblicare le informazioni, richieste dalla AVCP (ora ANAC) con la delibera n. 26/2013, ai sensi dello art. 1, co 32 L. 190/2012, relativamente ai dati riepilogativi degli affidamenti di lavori, forniture e servizi, per gli anni 2017- 2019;
- Definire una procedura aziendale che attribuisca compiti e responsabilità nelle modalità di aggiornamento della sezione "Società trasparente" e nella accessibilità di terzi alle informazioni;

Relativamente alle controllate ex art. 2359 c.c.:

- Nella sezione "Società trasparente" dovranno essere riportate anche le informazioni rilevanti sulle società controllate ed istituito un collegamento ai relativi siti istituzionali:
- AIE dovrà promuovere l'applicazione del principio di trasparenza presso le stesse.

2. I compiti del Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza in AIE è l'Avv. Sara D'Apollonio alla quale con Affidamento incarico del 15/02/2017 ai sensi del Dlgs. n. 33/2013 sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- b. provvedere all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità;
- c. controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'"accesso civico" (art. 5, commi 1 e 2), disciplinato da specifiche istruzioni e modulistica;
- d. segnalare, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- e. rendere ad ANAC, ove questa ne faccia richiesta, il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno della società.

68

⁽¹⁵⁾ Ove non diversamente indicato gli articoli di seguito citati si riferiscono al Dlgs 33/2013.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

3. Procedura – Ruoli e responsabilità

La società dovrà prevedere una procedura tesa ad assicurare "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali" delle informazioni pubblicate nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale.

a) Responsabile per la trasparenza

Definisce le nuove informazioni da pubblicare, condividendone i contenuti con i referenti interni competenti per i dati da pubblicare;

Nella stessa procedura dovrà anche disciplinato l'"accesso civico" attraverso istruzioni molto semplici di utilizzo di caselle di posta elettronica e modulistica dedicata.

b) Referenti della Trasparenza

- Condividono con il responsabile per la trasparenza i contenuti delle nuove informazioni da pubblicare;
- Coadiuvano il responsabile per la trasparenza nella definizione delle modalità di pubblicazione.

4. La sezione "Società Trasparente"

La sezione del sito istituzionale AIE dovrà essere in continuo aggiornamento a seguito anche di determinazioni, orientamenti, indicazioni e chiarimenti forniti dall'ANAC.

5. Il Programma – Obiettivi ed azioni

Le azioni previste nel programma 2017 – 2019 saranno tese primariamente:

- ad istituire una sezione "società trasparente" nel sito istituzionale di AIE che contemperi agli obblighi previsti dal novellato dlgs 33/2013 in quanto compatibili;
- a consentire un accesso ai dati e documenti della società nelle due forme di cui all'art. 5 commi 1 e 2 nonché all'accesso documentale di cui agli art 22 e seguenti della legge 241/1990.

Di seguito, per esempio, sono indicati e sinteticamente descritti obiettivi ed azioni per il 2017:



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

	OBIETTIVI	AZIONI
Α	Istituzione della sezione "società trasparente" ed allineamento dei contenuti a quanto richiesto dalla normativa vigente.	specifica procedura aziendale,
В	Gestione dell'accesso degli utenti ai dati, documenti ed informazioni della società.	Il Responsabile, con l'ausilio di una specifica procedura, monitora gli accessi degli utenti e si attiva con gli enti aziendali per le relative risposte.
С	Riferire al CdA riguardo alla attuazione del programma.	Il Responsabile riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione riguardo le attività svolte.



Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568

Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

F. ATTUAZIONE e SVILUPPO del PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE

Si esplicitano di seguito le macro azioni per il triennio di piano, tenendo peraltro presente che trattasi di un piano a revisione annuale nel quale si terrà conto, per l'aggiornamento, delle attività di volta in volta già eseguite:

• 2017

- Analisi della rischiosità insita nei processi aziendali attraverso una metodologia di coinvolgimento anche delle aree operative;
- Evidenza dei protocolli/ presidi a contrasto della commissione dei reati individuati nei processi maggiormente a rischio;
- Individuazione dei referenti a supporto del responsabile anticorruzione;
- Predisposizione di una mappa di flussi informativi verso il RPC per il monitoraggio dei presidi;
- o Linee guida per l'attuazione della job rotation nelle aree a maggior rischio;
- o Sviluppo del piano di formazione a partire dalle posizioni apicali a rischio
- Elaborazione di un procedura per gli obblighi di trasparenza e per l' "accesso civico";
- Monitoraggio degli "accessi civici"
- Monitoraggio delle segnalazioni dei c.d. "whistleblower";

2018

- Implementazione di un sistema organico di flussi informativi verso il RPC ed elaborazione di indici di anomalia
- Prima identificazione di possibili misure di mitigazione dei rischi correlata anche ad anomalie eventualmente osservate;
- Monitoraggio degli adempimenti per la trasparenza
- Monitoraggio delle segnalazioni dei c.d. "whistleblower";
- o Completamento del piano di formazione.

• 2019

- Le azioni da sviluppare sarebbero una prosecuzione ed un affinamento delle attività svolte negli anni precedenti, secondo le linee di indirizzo sopra esplicitate, e riviste alla luce di quanto effettivamente emerso, anche con riferimento ad eventuali rischi specifici non rilevati nelle prime analisi;
- Input ai piani di attività degli enti aziendali inseriti nel Sistema di controllo Interno
- Ulteriori attività in materia di rotazione del personale e di formazione.



Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

G. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Obiettivo del Piano di formazione sarà quello di creare una conoscenza diffusa del quadro normativo di riferimento ed una assimilazione delle tematiche dell'etica e della legalità, attraverso una serie articolata e coordinata di interventi formativi/informativi. In tale contesto, si intende altresì fornire gli strumenti di prevenzione per condurre in modo efficace ed efficiente le attività a rischio di corruzione, oltre a facilitare momenti di confronto e di scambio di esperienze e di buone pratiche.

E' fermo convincimento di AIE, infatti, che la conoscenza della normativa prodotta a livello nazionale ed i suoi riferimenti internazionali nonché la sensibilizzazione e la diffusione di una cultura dell'integrità rivolta a tutti i dipendenti, con particolare focalizzazione per il responsabile anticorruzione, per i referenti, per i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, costituisca il presupposto indispensabile per la consapevole applicazione ed attuazione dell'intera disciplina in materia di prevenzione della corruzione. L'attività di formazione dei dirigenti e dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione rappresenta uno dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione.



Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

H. COMUNICAZIONE INTERNA – ESTERNA

La pubblicazione del Piano e delle altre informazioni sul sito di AIE – sezione "Società trasparente", assicurerà una comunicazione costante e diffusa a tutto il personale.

Analogamente, l'accesso anche dall'esterno a tutte le informazioni pubblicate sull'organizzazione e l'attività della società denota l'attenzione che AIE pone nella comunicazione verso gli *stakeholder* costituiti da amministrazioni pubbliche, centrali e locali, concessionari, imprese e altri soggetti con cui la società ha in corso appalti di lavori e forniture di beni o servizi nonché ogni altro tipo di rapporto utile per lo svolgimento delle attività.



ANAS International Enterprise S.p.A Società con Socio Unico Cap. Soc. Euro 3.000.000,00 - Iscr. R.E.A. 1341766 - P. IVA 11986571005 Via Giovanni Giolitti, 2 - 00185 Roma Tel. +39 06 4446101 - Fax +39 06 44466568 Pec anas.intent@postacert.stradeanas.it

I. APPROVAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile prevenzione della corruzione sarà garante del processo di formazione, redazione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione e, quindi, anche della sua revisione annuale; nello svolgimento delle funzioni, si avvarrà della collaborazione delle Unità aziendali che assicurano l'apporto di tutte le competenze utili. Il Responsabile manterrà altresì un costante monitoraggio degli adempimenti, avuto riguardo all'evoluzione del quadro normativo e di riferimento.

Al termine della predisposizione, la bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione verrà sottoposta al CDA, quale Organo di Vertice competente per l'approvazione, in una delle prime riunioni dell'anno entro la scadenza di legge. Il Piano, una volta approvato, verrà immediatamente pubblicato sul sito istituzionale di AIE e reso fruibile per interni ed esterni.

Il presente PTPC è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di AIE nella seduta del 20 gennaio 2017.